

**MEMORANDUM D'INTESA****TRA****La Direzione Generale Archivi della Repubblica d'Italia****E****La Direzione Generale degli Archivi della Repubblica d'Albania**

in attuazione dell'art. 8, comma 8.1.4, del Programma Esecutivo di collaborazione culturale per gli anni 2022-2025

La Direzione Generale Archivi della Repubblica Italiana e la Direzione Generale degli Archivi della Repubblica d'Albania, di seguito denominate singolarmente la "Parte" e collettivamente le "Parti",

TENUTO CONTO dell'Accordo di Collaborazione Culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Albania, fatto a Tirana il 12 settembre 1994 (di seguito "Accordo Culturale"), con l'intento comune di *"promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale e artistica tra i due Paesi"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo Culturale, *"Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti"*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo Culturale, il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania hanno stipulato un Programma Esecutivo di collaborazione culturale per gli anni 2022-2025, firmato a Tirana il 6 giugno 2022 (di seguito "Programma Esecutivo"), nell'intento di sviluppare gli scambi nel campo della cultura e dell'istruzione e di contribuire per tale via all'approfondimento dei legami di amicizia fra i due Paesi e Popoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 8.1.1 del Programma Esecutivo, rubricato "Archivi, Biblioteche, Editoria", i due Paesi hanno previsto *"la collaborazione tra le rispettive Amministrazioni archivistiche mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di copie di documenti, in formato analogico o digitale, di banche dati e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti"*;

VISTA la comune intenzione delle Parti, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 8.1.4. del Programma Esecutivo, di cooperare per perseguire l'ulteriore sviluppo delle loro relazioni professionali, scientifiche e culturali, informando tempestivamente i rispettivi Ministeri degli Affari Esteri;

Hanno convenuto quanto segue:



Articolo 1

1. Il presente Memorandum d'intesa sarà attuato in conformità alle legislazioni italiana e albanese, nonché al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
2. I costi derivanti dall'attuazione del presente Memorandum d'Intesa saranno coperti dalle Parti in base alle loro ordinarie disponibilità di bilancio, senza alcun costo aggiuntivo per i bilanci statali della Repubblica Italiana e della Repubblica d'Albania.
3. Il presente Memorandum d'intesa non costituisce un accordo internazionale che possa comportare diritti e obblighi ai sensi del diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente Memorandum d'intesa deve essere interpretata ed attuata come un obbligo o un impegno giuridico delle Parti.

Articolo 2

Le Parti promuoveranno lo scambio di informazioni sulla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in materia archivistica e, in particolare, sulle attività di digitalizzazione del patrimonio archivistico, anche mediante utilizzo dell'intelligenza artificiale, sull'analisi approfondita dei profili economici, sull'utilizzo di manuali metodologici, guide, norme e altra letteratura specialistica su temi archivistici.

Articolo 3

1. Le Parti intendono promuovere il reciproco scambio di specialisti allo scopo di condurre ricerche congiunte e di studio dei materiali d'archivio.
2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti definiranno congiuntamente i termini, le condizioni e i programmi di tali scambi al più tardi sei (6) mesi prima del loro inizio.
3. Fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Memorandum d'intesa, le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti agli scambi saranno coperte dalla Parte che li invia, a meno che non sia altrimenti previsto da intese separate concluse, ai sensi del presente Memorandum d'intesa, tra le Parti e/o tra specifici archivi di Stato di entrambi le Parti.

Articolo 4

In conformità con la legislazione dei rispettivi Stati, le Parti forniranno agli archivisti e ai ricercatori che lavorano alle condizioni del presente Memorandum d'intesa il libero accesso ai documenti d'archivio divulgati e aperti al pubblico, nonché a tutto il materiale di riferimento disponibile al pubblico proveniente dagli archivi e dai fondi, pubblicato o meno, rilevante ai fini della medesima ricerca.

Articolo 5

Le Parti si scambieranno su base di reciprocità informazioni e copie dei documenti d'archivio rivelati e conservati nei rispettivi archivi di Stato, relativi in particolare al passato storico degli Italiani in Albania e degli Albanesi in Italia.

Articolo 6

Le Parti si propongono di organizzare mostre e dibattiti comuni su temi di interesse reciproco, coordinandone per iscritto le modalità specifiche di realizzazione, e cooperando per la pubblicazione delle raccolte dei documenti e degli articoli di riferimento.



Articolo 7

Nessuna informazione relativa a una persona fisica coinvolta nelle attività di cui al presente Memorandum d'intesa, o che consenta la sua identificazione, sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità del presente Memorandum d'intesa, senza il preventivo consenso scritto del titolare del trattamento che ha fornito tali informazioni.

Articolo 8

1. Il presente Memorandum d'intesa potrà essere modificato per iscritto, di comune accordo tra le Parti.
2. Ogni divergenza di interpretazione e/o applicazione del presente Memorandum d'intesa, sarà risolta in via amichevole mediante diretta consultazione e negoziazione tra le Parti.

Articolo 9

Il presente Memorandum d'intesa acquista efficacia dalla data della firma, e rimarrà valido per un periodo di cinque (5) anni e potrà essere rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte la propria intenzione di porvi fine sei (6) mesi prima della data prevista per il rinnovo.

Firmato a _____ il _____ in due (2) esemplari originali, ciascuno nelle lingue albanese, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione del presente Memorandum d'intesa, prevarrà il testo inglese.

Direzione Generale Archivi
Repubblica d'Italia

Antonio TARAYO

Direzione Generale degli Archivi
Repubblica d'Albania

Arif H. Buri